

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1007-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE LOMBARDI)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni,
modificati durante il regime fascista

d'iniziativa dei senatori **BATTELLO, SPETIČ, TEDESCO TATÒ**
e **MAFFIOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione ha valutato favorevolmente l'iniziativa dei presentatori del disegno di legge n. 1007, condividendo le ragioni per le quali è stato ritenuto opportuno disciplinare con legge l'argomento.

In effetti la necessità del provvedimento è motivata dal fatto che per il ripristino dei cognomi di origine tedesca nella provincia di Bolzano si è già provveduto attraverso il titolo IX (articoli 32-35) della legge 11 marzo 1972, n. 118, mentre il ripristino dei cognomi sloveni è affidato tuttora ad una disciplina di carattere amministrativo contenuta in note ministeriali ovvero in provvedimenti del Governo Militare Alleato per il territorio di Trieste. Il perpetuarsi di tale situazione appare senza dubbio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 22 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.

La Commissione, poi, per dare maggiore organicità alla tematica e per evitare ulteriori eventuali disparità di trattamento ha provveduto ad estendere le originarie previsioni del

disegno di legge anche ai cognomi non di origine slovena, bensì croata o in generale modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia a seguito dei trattati di pace del primo dopoguerra.

Così, oltre al titolo del disegno di legge, è stato emendato il comma 1 dell'articolo 1, anche per meglio precisare attraverso riferimenti normativi l'area territoriale di applicazione degli originari provvedimenti di modifica. È stato modificato altresì il comma 1 dell'articolo 3, al fine di regolare più correttamente il caso di estensione del provvedimento di ripristino a membri della stessa famiglia.

La Commissione, inoltre, ha aggiunto all'articolo 6 un secondo comma, per chiarire che sono comunque fatte salve le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118, per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca nella provincia di Bolzano. Infine la Commissione ha inserito l'articolo 7 che estende le procedure per il ripristino della formula originaria del cognome anche al ripristino del nome.

LOMBARDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTELLO ED ALTRI

Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista

Art. 1.

1. È riconosciuto il diritto al ripristino della forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese ai territori già annessi al Regno in forza del regio decreto 7 aprile 1927, n. 494.

2. Titolari del diritto al ripristino sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome è stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.

Art. 2.

1. La domanda di ripristino è presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.

2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.

3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778

Art. 1.

1. È riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori già annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

2. *Identico.*

Art. 2.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.

4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa più parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino è presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltrechè dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorietà che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.

Art. 3.

1. Il decreto prefettizio è notificato all'istante e, ove egli sia capofamiglia (genitore o avo), è efficace nei confronti di tutti i membri della famiglia che risultino conviventi, anche se maggiorenni.

2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può, entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Art. 4.

1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.

2. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

3. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1.

Art. 5.

1. Si applica la disposizione dell'articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l'istante non si trova in disagiate condizioni economiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. *Identico.*

2. Sono altresì fatte salve le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118, per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.

Art. 7.

1. Alle procedure previste dalla presente legge si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma originaria del nome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni citate all'articolo 1, con domanda separata o congiunta a quella per il ripristino del cognome.